



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 40/6 DEL 14.10.2021

---

**Oggetto:** Modifica sostanziale alla Delib.G.R. n. 12/30 del 25.3.2010 (Valutazione di impatto Ambientale attività di coltivazione e recupero ambientale – concessione mineraria denominata Rio Palmas – Comuni di Piscinas, Giba, Villaperuccio e Tratalias) proposta di utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi (secondo quanto previsto dal D.M. 5.2.1998, modificato con D.M. 5.4.2006, n. 186), in aggiunta alle terre e rocce da scavo, per il recupero morfologico delle aree di coltivazione esaurite (comparto di coltivazione: RP1). Proponente: Polar S.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Polar S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, presso il Servizio Valutazioni ambientali (Servizio V.A., ora Servizio Valutazioni impatti e incidenze ambientali), il 26.3.2019 (prot. D.G.A. n. 6815 di pari data), e regolarizzato da ultimo il 27.7.2019 (prot. D.G.A. n. 16259 del 29.7.2019) l'istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento in "Modifica Sostanziale alla Delib.G.R. n. 12/30 del 25.3.2010 - (Valutazione di impatto Ambientale attività di coltivazione e recupero ambientale - concessione mineraria denominata Rio Palmas – Comuni di Piscinas, Giba, Villaperuccio e Tratalias) proposta di utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi (secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 modificato con D.M. 5 aprile 2006, n. 186), in aggiunta alle terre e rocce da scavo, per il recupero morfologico delle aree di coltivazione esaurite (comparto di coltivazione: RP1)", ascrivibile al punto 8) lett. t) ["modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)"] dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore ricorda che la modifica in esame riguarda il progetto di coltivazione della concessione mineraria Rio Palmas, ricadente nei Comuni di Piscinas, Giba, Villaperuccio e Tratalias, per il quale, su istanza presentata dalla Società Sarda di Bentonite S.p.A. (di seguito S.S.B. S.r.l.), la Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/30 del 25.3.2010, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, nel rispetto di un insieme di prescrizioni. Nel 2015 la proponente è



subentrata alla S.S.B. S.r.l. nella titolarità della concessione mineraria (determinazione prot. n. 16997 rep. n. 309 del 25.6.2015 del Direttore del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale), con scadenza della concessione al 3.4.2022.

L'intervento, il cui costo complessivo è stimato in euro 816.153,73, consiste nella modifica del progetto di recupero del cantiere minerario denominato RP1 (o "Marroccu"), utilizzando per il completamento del recupero morfologico del sito (già parzialmente attuato con sterili minerali provenienti dalla concessione mineraria stessa), in sostituzione degli sterili minerari previsti nel progetto già valutato, anche rifiuti speciali non pericolosi, preliminarmente sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al D.M. 5.2.1998, e s.m.i, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R10, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. Nello specifico si prevede l'impiego, in un arco temporale di 2 anni, di circa mc 200.000 di materiale necessari per il completamento del recupero morfologico. Rimane confermato, rispetto al progetto originario, il parziale utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna.

In merito all'iter istruttorio, l'Assessore informa che contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., il competente Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, nel luglio 2019, ha avviato la procedura di decadenza per la concessione mineraria Rio Palmas, intestata alla Polar S.r.l., per la quale la Società ha presentato controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. La procedura di decadenza è stata archiviata nel dicembre 2019, subordinatamente al recepimento di prescrizioni (note prott. D.G.A. n. 1774 del 23.8.2019, n. 17800 del 26.8.2019, n. 18525 del 9.9.2019, n. 20156 del 30.9.2019, n. 22810 del 5.11.2019 e n. 25082 del 2.12.2019).

L'Assessore riferisce che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 56102 del 13.8.2019 (prot. D.G.A. n. 17562 del 20.8.2019), con la quale il C.F.V. A., Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Iglesias ha comunicato, tra l'altro, che «[...] la richiesta presentata non necessita di alcun parere e/o verifica da parte del Servizio scrivente»;
- nota prot. n. 6168 del 16.9.2019 (prot. D.G.A. n. 19202 del 17.9.2019) del Comune di Giba, con la quale, congiuntamente, i Sindaci dei Comuni di Giba, Tratalias, Piscinas e Villaperuccio hanno comunicato, tra l'altro, che «[...] Dall'esame della pregiata vostra distinta n. 2019/16982 emerge che i rifiuti speciali non pericolosi non paiono idonei ad un ripristino della situazione preesistente all'inizio della coltivazione. Infatti, ad eccezione della "Sabbia e conchiglie che



residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [...] gli altri rifiuti potrebbero astrattamente determinare un pericolo di inquinamento del terreno e delle falde presenti in loco. In questa situazione [...] manifestiamo in nostro parere contrario alla proposta indicata in oggetto di recupero delle aree di coltivazione esaurita in quanto non vengono offerte sufficienti garanzie circa l'utilizzo di materiali (rifiuti) effettivamente non pericolosi per la salute pubblica»;

- nota prot. n. 24874 del 24.9.2019 (prot. D.G.A. n. 19829 del 25.9.2019), con la quale la Provincia Sud Sardegna ha comunicato, tra l'altro, che «[...] questa Amministrazione valuta positivamente tale attività. Tuttavia nell'analisi della documentazione allegata all'istanza è stato riscontrato che il D.M. 5.2.98 non prevede in merito alla tipologia 7.30 l'attività di recupero [...] R10 intesa come recupero ambientale»;
- nota prot. n. 37706 del 9.10.2019 (prot. D.G.A. n. 21066 del 10.10.2019), con la quale il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale ha comunicato, tra l'altro, che «[...] considerato che la modifica proposta interessa solo il materiale di riempimento dell'area di coltivazione esaurita mantenendo inalterate, rispetto al precedente progetto, le quote finali per il recupero morfologico e la successiva messa a dimora delle specie arbustive, si ritiene non sussistano criticità di carattere paesaggistico a quanto proposto».

L'Assessore prosegue per riferire che, nell'aprile 2020, il Servizio V.A. ha appreso dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale, con nota prot. n. 11172 del 1.4.2020 (nota prot. D.G.A. n. 6939 del 2.4.2020), di una richiesta da parte della proponente, di accollo della fidejussione dei lavori di ripristino del cantiere RP1, in modifica alla succitata determinazione n. 16997 – rep. n. 309 del 25.6.2015. Nella stessa nota il Servizio richiama il fatto che «[...] il Servizio scrivente esprimeva preventivo parere favorevole al trasferimento della concessione Rio Palmas dalla Società S.S.B. S.r.l. alla società Polar S.r.l.; con tale atto il Servizio, valutata la rilevante incidenza economica dei lavori di ripristino del cantiere Marroccu, sulla futura attività mineraria, riteneva opportuno, ai fini della positiva conclusione del procedimento di trasferimento, che i suddetti lavori restassero a carico del concessionario uscente [...]»; e ancora che «[...] Si precisa che l'eventuale accollo alla Polar degli oneri di recupero ambientale del cantiere RP1 – Marroccu, in modifica alla citata determinazione n. 309 del 2015, comporta la rivalutazione da parte di questa Amministrazione della capacità finanziaria ed economica della richiedente, in riferimento al prospettato nuovo scenario [...]». Nella medesima nota il Servizio rappresenta, inoltre, la necessità di avere elementi di chiarimento per



quanto attiene la prospettata modifica progettuale al recupero del cantiere RP1 relativa alla possibilità di colmare i volumi residui dello scavo con rifiuti recuperati in procedura semplificata (R10), fra cui la necessità di «[...] esplicitare se sia intenzione del proponente gestire in proprio un'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata od acquisire materiali prodotti esternamente in impianti autorizzati al recupero rifiuti in categoria R10 [...] Nel primo caso sarà necessario fornire ulteriori elementi circa l'attività di recupero che si intende gestire [...]. Nel secondo caso dovranno essere precisati gli impianti esistenti già autorizzati al recupero rifiuti dai quali si intende acquisire il materiale. In entrambi i casi dovranno essere valutati i volumi di rifiuto, recuperato o da recuperare, disponibili nel bacino di utenza [...] in relazione alla valutazione dei volumi di rifiuti disponibili, dovrà essere aggiornato il cronoprogramma dei tempi di completamento del recupero dello scavo [...] valutazione tecnico finanziaria sull'economicità della proposta presentata con specificazione degli eventuali investimenti necessari e delle fonti di finanziamento».

Tenuto conto dei pareri pervenuti il Servizio V.A., con nota prot. D.G.A. n. 8098 del 21.4.2020, ha inoltrato alla proponente una richiesta di chiarimenti e integrazioni, riscontrata con P.E.C. del 13.5.2020 (Prot. D.G.A. n. 9531 di pari data). Inoltre il Servizio V.A., preso atto dei contenuti della succitata nota prot. n. 11172 del 1.4.2020 del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, ha chiesto chiarimenti al Servizio stesso (nota prot. D.G.A. n. 10567 del 28.5.2020), in particolare circa la titolarità della proponente a proporre modifiche al progetto di recupero del cantiere RP1. Il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, con nota prot. 19058 del 19.6.2020 (prot. D.G.A. n. 12104 del 23.6.2020), ha comunicato che «Visti i contenuti del contratto di cessione del ramo d'azienda dalla S.S.B. alla Polar, si ritiene che nulla osti affinché il concessionario Polar S.r.l. presenti istanza di variante al progetto di coltivazione precisando che, poiché la variante è relativa esclusivamente alla tipologia di materiale da utilizzarsi, resta invariata la posizione della S.S.B. S.r.l.».

L'assessore prosegue comunicando che il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, con nota prot. n. 14501 de 23.4.2021 (prot. D.G.A n. 9736 del 27.4.2021), ha trasmesso la determinazione del Direttore del medesimo Servizio, di accoglimento della richiesta della proponente di subentro alla Società Sarda di Bentonite S.r.l. negli obblighi di esecuzione dei lavori di ripristino ambientale del cantiere Marroccu, nell'ambito della concessione mineraria Rio Palmas di cui è titolare.

Prosegue l'Assessore riferendo che il Servizio V.I.A.:

- tenuto conto del subentro della società Polar S.r.l. alla Società Sarda di Bentonite S.r.l. negli



- obblighi di esecuzione dei lavori di ripristino ambientale del cantiere Marroccu;
- considerati i contributi istruttori e pareri degli Enti coinvolti, ed in particolare il parere negativo espresso dai Comuni di Giba, Tratalias, Piscinas e Villaperuccio;
  - rilevato che è del tutto assente, nella proposta progettuale, una valutazione dell'effettiva disponibilità dei volumi di rifiuto, recuperato o da recuperare, nel potenziale bacino di utenza, col rischio di procrastinare il recupero del cantiere ben oltre la data ultima del 3.4.2022, anno di cessazione della concessione mineraria;
  - preso atto che non sono stati forniti dalla Società i richiesti dati volumetrici atti a assicurare sulla effettiva disponibilità per il riempimento dei vuoti di coltivazione e per il ripristino morfologico del cantiere RP2, attualmente in coltivazione, i cui vuoti minerari, a fine lavori, ammonteranno ad ulteriori mc 800.000;
  - considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per la comprensione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intervento e per l'individuazione dei potenziali impatti, ha concluso l'istruttoria con la proposta di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in questione, in quanto soltanto lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), consente di individuare e valutare più approfonditamente l'entità degli impatti potenziali, l'analisi di alternative progettuali orientate alla minimizzazione di tali impatti, nonché indicare le opportune misure di mitigazione e di compensazione di quelli residui.

Lo S.I.A., oltre che esaminare in maniera approfondita le criticità sopra rilevate, dovrà:

1. essere accompagnato dagli elaborati del progetto, così come definito dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006;
2. in relazione alla proposta progettuale, indicare, tramite indagini estese all'area vasta:
  - 2.1 gli interventi che potrebbero garantire, coerentemente con i rispettivi cronoprogrammi, e previa predisposizione del Piano di utilizzo delle "terre e rocce da scavo", ai sensi del D. P.R. n. 120/2017, in cui il cantiere minerario RP1 ("Marroccu") deve risultare il sito di destinazione dei materiali (sottoprodotti), parte dei volumi necessari al ripristino morfologico del cantiere stesso;
  - 2.2 i siti e/o gli impianti da cui approvvigionarsi per disporre di rifiuti speciali non pericolosi, da sottoporre preliminarmente alle procedure semplificate di recupero di cui al D.M. 5.2.1998, e s.m.i., mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R10, della parte IV



- del D.Lgs. n. 152/2006, per il ripristino morfologico del cantiere minerario;
3. comprendere un dettagliato cronoprogramma delle operazioni di recupero previste, coerente con i risultati delle indagini di cui al punto precedente;
  4. contenere uno specifico studio sulla compatibilità tra i materiali da utilizzare per il ripristino del cantiere minerario e le caratteristiche sito specifiche, al fine di escludere rischi per la salute e per le diverse matrici ambientali;
  5. contemplare l'esame di soluzioni alternative, tra cui "l'alternativa zero", di non modificare il progetto già valutato, analizzando gli impatti cumulativi col cantiere RP2, atteso che parte del materiale estratto da tale cantiere è stato utilizzato per il parziale recupero del cantiere RP1, e individuare, tra più soluzioni, quella che esclude o mitiga gli impatti nei confronti delle diverse matrici ambientali, tenendo in debito conto i risultati dell'analisi costi-benefici di cui al punto successivo;
  6. contenere l'analisi costi-benefici, sulla base della quale la proponente ha individuato, tra le alternative esaminate, la soluzione proposta con riferimento esplicito alle esternalità ambientali relative alle fasi di reperimento dei materiali, eventuali trattamenti, trasporto e gestione degli stessi, mettendo in evidenza gli effetti e le ricadute economico – sociali a livello locale in termini produttivi e occupazionali;
  7. in merito al recupero del cantiere RP2, fornire dati comprovanti l'effettiva disponibilità di materiali, secondo il progetto approvato. In caso di indisponibilità di materiale, dovrà essere incluso nel progetto di modifica anche questo secondo cantiere, valutando alternative che comprendano, eventualmente, anche una riduzione dei volumi da coltivare, per limitare i vuoti minerari finali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, il progetto "Modifica sostanziale alla Delib.G.R. n. 12/30 del 25.3.2010 (Valutazione di impatto ambientale attività di coltivazione e recupero ambientale - concessione mineraria denominata Rio Palmas – Comuni di Piscinas, Giba, Villaperuccio e Tratalias) proposta di utilizzo di rifiuti speciali non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 40/6  
DEL 14.10.2021

pericolosi (secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 modificato con D.M. 5 aprile 2006, n. 186), in aggiunta alle terre e rocce da scavo, per il recupero morfologico delle aree di coltivazione esaurite (comparto di coltivazione: RP1)” presentato dalla società Polar S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda